Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° marzo 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1137.

Aumento dei limiti fissati dall'art. 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, a' sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 aprile 1940, n. 496, l'agente marittimo raccomandatario deve versare per la iscrizione negli elenchi autorizzati, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attività, sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 500.000.

Art. 2.

La cauzione di cui all'art. 1, potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'agente marittimo od al portatore. Potrà anche essere prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, esclusivamente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.

Se la cauzione è prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito.

Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del cinque per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di quindici giorni.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono contenere il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 3.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dell'attività di agente marittimo raccomandatario. In quest'ultimo caso restano vincolati al pari della somma capitale.

Art. 4.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di commercio, industria e agricoltura.

La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera. Essa è inoltre inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione.

Se poi v'è opposizione la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve determinare, nei limiti stabiliti dall'art. 1, l'ammontare della somma necessaria ad integrare la cauzione già costituita da ciascun agente marittimo raccomandatario iscritto negli elenchi autorizzati. La somma così determinata deve essere versata a cauzione entro un mese dalla comunicazione all'agente marittimo raccomandatario.

La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate è soltanto pubblicata nelle sale della Borsa e delle Camere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — BERTONE — VANONI — PELLA — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138.

Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, a' sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attività sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000.

Art. 2.

La cauzione di cui all'art. 1, potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere od al portatore. Potrà anche essere prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, esclusivamente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.

Se la cauzione è prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente il deposito.

Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del cinque per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di quindici giorni.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono indicare il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 3.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio della attività di spedizioniere. In quest'ultimo caso gli interessi restano vincolati al pari della somma capitale.

Art. 4.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di commercio, industria e agricoltura.

La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera. Essa è inoltre inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione.

Se v'è opposizione la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve determinare, nei limiti stabiliti dall'art. 1, l'ammontare delle somme necessarie ad integrare la cauzione già costituita da ciascun spedizioniere iscritto nell'elenco autorizzato. La somma così determinata deve essere versata a cauzione entro un mese dalla comunicazione allo spedizioniere.

La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate è soltanto pubblicata nelle sale della Borsa e della Camera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — BERTONE — VANONI — PELLA — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1950, n. 33.

Modificazioni al regolamento degli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, che sostituisce l'art. 4 del regio decreto del 22 aprile 1932, n. 608, è modificata come segue:

e) francese e inglese.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 2 del sopracitato decreto del Capo provvisorio dello Stato, che sostituisce l'art 5 del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, è sostituito dai seguenti:

« In aggiunta alle lingue francese e inglese il concorrente può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale per le seguenti altre lingue: tedesca, russa, spagnola e araba, nonchè alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua.

Quando il voto riportato dal concorrente alla prova orale raggiunga la sufficienza, la Commissione esaminatrice può, per l'insieme delle prove facoltative scritte e orali, aggiungere a tale voto, espresso in ottantesimi, 8 punti complessivi così ripartibili:

a) per le lingue tedesca, russa, spagnola e araba potranno essere aggiunti al voto ottenuto nella prova

orale non più di due punti per ciascuna lingua, qualora il concorrente abbia sostenuto la relativa prova scritta raggiungendo la sufficienza, e non più di un punto per ciascuna lingua qualora il candidato non abbia sostenuto la relativa prova scritta o non vi abbia raggiunto la sufficienza;

b) per le lingue non previste dal comma precedente potranno essere aggiunti al voto ottenuto alla prova orale non più di 0,50 punti per ciascuna lingua ».

Art. 3.

Il candidato deve indicare nella domanda di ammissione al concorso le lingue estere nelle quali intende sostenere l'esame facoltativo scritto e orale o soltanto orale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Sforza

Visto, il Guardasigilli: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti 25 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 140. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1949.
Termine per la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente l'unificazione delle frequenze degli impianti elettrici, la quale fissa il termine massimo di dieci anni dalla sua entrata in vigore e cioè dal 24 febbraio 1953 entro il quale deve essere realizzata l'unificazione stessa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, n. 276, che anticipa al 30 settembre 1947 il termine per l'unificazione delle frequenze nell'Italia centrale e meridionale;

Visto l'art. 2 del precitato decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, che autorizza il Ministro per i lavori pubblici a promuovere accordi fra gli interessati per la più rapida applicazione della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, nelle altre regioni e a stabilire, sentiti i Ministri per l'industria e commercio e per i trasporti, i termini di applicazione della legge predetta nelle regioni stesse entro il termine massimo da essa previsto;

Considerato che è già stata realizzata l'unificazione delle frequenze nel senso voluto dalle predette leggi nelle regioni dell'Italia meridionale e centrale e nella zona di La Spezia;

Ritenuta la necessità di accelerare l'unificazione delle frequenze in alcune zone dell'Italia settentrionale, particolarmente allo scopo di agevolare gli scambi di energia fra le varie regioni;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio e il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.
Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz. a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati è anticipato:

a) al 31 marzo 1950, per i territori dei Comuni elencati nell'allegato *A*), appartenenti alle provincie di Bergamo, Como, Cremona, Milano, nonchè per le zone alimentate dalla Società idroelettrica Alto Veneto di Calalzo (Belluno) e dalla Società industria elettrica Indel di Bolzano;

b) al 31 marzo 1951, per i territori dei Comuni elencati nell'allegato *B*), appartenenti alle provincie di Alessandria, Milano, Novara, Pavia, Torino, Vercelli.

Dopo di tali date gli impianti elettrici dei suddetti territori dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Hz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1949

Il Ministro: Tupini

Allegato *A*.

Elenco dei Comuni nei quali gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica dovranno essere messi in condizione di funzionare a 50 Hz entro il 31 marzo 1950.

Provincia di Bergamo.

Calolziocorte, Carenno, Erve, Montemarenzo, San Pellegrino (nella parte alimentata dalle reti della Società anonima Orobia), Vercurago, Zogno (nella parte alimentata dalle reti della Società anonima Orobia).

Provincia di Como.

Abbadia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Asso (nella parte alimentata dalle reti della Società anonima Orobia), Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bulciago, Caglio, Canso (nella parte alimentata dalle reti della Società anonima Orobia), Carugo Arosio (nella parte alimentata dalle reti della Società anonima Orobia), Casargo, Casatenovo, Caslino d'Erba, Cassago Brianza, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Cesello Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Cremeno (compreso Moggio), Dervio, Dolzago, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Introbio, Introzzo, Inverigo, Lambrugo, Lecco, Malgrate, Mandello Lario, Margno, Merone, Missaglia, Monticello, Nibionno, Oggiono, Olginate, Pagnona, Pasturo, Premana, Primaluna, Rezzago, Sormano, Sueglio, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vestreno.

Provincia di Cremona.

Castelleone, Gombito, Montodine, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Soresina.

Provincia di Milano.

Besana Brianza (nella parte alimentata dalle reti della Società anonima Orobia), Briosco, Renate Veduggio (nella parte alimentata dalle reti della Società anonima Orobia).

ALLEGATO *B*.

Elenco dei Comuni nei quali gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica dovranno essere messi in condizione di funzionare a 50 Hz entro il 31 marzo 1950.

Provincia di Alessandria.

Alessandria, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Balzola, Bassignana, Berzano di Tortona, Borgoratto Alessandrino, Borgo San Martino, Bozzole, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Carbonara Scrivia, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Cassine Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Coniolo, Consano, Cuccaro Monferrato, Felizzano, Frascaro, Frassinello Oliva, Frassineto Po, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Giarole, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montemarzino, Murano sul Po, Occimiano, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Pozzol Groppo, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, Sarezzano, Serralunga di Crea, Sezzadio, San Giorgio Monferrato, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, San Salvatore Monferrato, Terruggia, Ticineto, Tortona, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale, Viguzzòlo, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Milano.

Abbiategrasso, Albairate, Assago, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Ticino, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cassi, Cassinetta di Lugagnano, Cesano Boscone, Cisliano, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Magenta, Milano (i soli reparti di Trenno e Baggio alimentati dalla Società Esticino), Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, Sedriano, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vernate, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibico San Giacomo.

Provincia di Novara.

Agrate Conturbia, Ameno, Antrona, Arizzano, Armeno, Arona, Aurano, Bagno Anzino, Barengo, Baveno, Bee, Belgirate, Bellinzago (Badia di Dulzago), Beura Cardezza, Biandrate, Boca, Bognanco, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Lavezzano, Borgomanero, Borgoticino, Briga, Briona, Brovello Carpugnino, Calasca, Caltignaga, Cambiasca, Cameri, Cannero, Cannobio, Caprezzo, Carpignano, Casalbeltrame, Casale Corte Cerro, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo, Castelletto Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavaglio Spoccia, Cavallirio, Ceppomorelli, Cerano, Cesara, Comignago, Cossogno, Craveggia, Cressa, Crevola d'Ossola, Cureggio, Divignano, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Fara, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Ghiffa, Gignese, Gozzano, Granozzo con Monticello, Gravellona, Grignasco, Gurro, Intragna, Invorio, Landiona, Lesa, Macugnaga, Madonna del Sasso, Maggiora, Malesco, Marano Ticino, Masera, Massino, Meina, Mergozzo, Mezzomerico, Miasino, Miazzina, Momo, Montescheno, Nebbiuno, Nibbiola, Nonio, Novara, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Premeno, Premosello, Quarna, Re, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Bernardino Verbanese, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Santa Maria Maggiore, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Stresa, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trarego Viggiona, Trasquera, Trecate, Trontano, Valstrona, Vanzone San Carlo, Vaprio, Varallo Pombia, Varzo, Verbania, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Viggiona, Vignone, Villadossola, Vinzaglio, Vogogna.

Provincia di Pavia.

Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Barbianello, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorelo, Borgo San Siro, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cerniago, Certosa di Pavia, Cervesina, Cigognola, Cilavegna, Codevilla, Confienza, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa dei Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Genzone, Giussago, Godiasco, Golferenzo, Gravellona, Gropello Cairoli, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Marcignago, Marzano, Mede Lomellina, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robbio, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, Ruino, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio, San Giorgio Lomellina, San Martino Siccomario, San Nazzaro de' Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria Versa, San Zenone Po, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Sommo, Spessa Po, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre dei Negri, Torre d'Isola, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Tromello, Trovo, Trivolzio, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbolò, Zinasco.

Provincia di Torino.

Baldissero Canavese, Lemie, Lugnacco, Pecco, Strambinello, Usseglio, Vidracco, Vistrorio, Viù.

Provincia di Vercelli.

Ailoche, Alagna Sesia, Albano, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bioglio, Boccioleto, Borgosesia, Borgovercelli, Breia, Brusnengo, Buronzo, Camandona, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Casapinta, Cascine San Giacomo, Castelletto Cervo, Cellio, Cervatto, Coggiola, Collobiano, Cossato, Costanzana, Cravagliana, Crevacuore, Crosa, Curino, Desana, Fobello, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Guardabosone, Lenta, Lessona, Lozzolo, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mollia, Mosso Santa Maria, Motta de' Conti, Mottalciata, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Portula, Postua, Pray, Prarolo, Quaregna, Quarona, Quinto, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Sangermano, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia Soprana, Sostegno, Strona, Stroppiana, Tricerro, Trino, Trivero, Tronzano, Valduggia, Vallanzengo, Vallemosso, Valle San Nicolao, Varallo Sesia, Veglio, Vergelli, Villa del Bosco, Villanova, Villarboit, Villata, Vocca.

(815)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1950.

Determinazione del contributo due per cento dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1949 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative e regolamentari concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per

il 1949 l'ammontare del contributo due per cento sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del due per cento dovuto per l'anno 1949 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 17 dicembre 1941, n. 1570, dalle società di assicurazione, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra i quali il rischio incendio, la parte dei premi da attribuirsi a quest'ultimo agli effetti dell'applicazione, del contributo è stabilito nella seguente misura:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

b) polizza per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

c) polizze cumulative furti ed incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 marzo 1950 ed il 15 aprile 1950 sul conto corrente postale n. 1/20919 Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio Ispettorato assicurazioni private Roma.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto saranno versate non oltre il quindicesimo giorno dalla data medesima.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

I versamenti parziali che già fossero stati effettuati alla data di pubblicazione del presente decreto, in conto del contributo relativo all'anno 1949, saranno ritenuti validi purchè eseguiti nel conto corrente postale sopra indicato, fermo restando l'obbligo da parte della società interessata, di effettuare il versamento degli importi dovuti a saldo del contributo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

ALLEGATO

Nell'elenco che segue sono indicate le compagnie di assicurazione che a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono tenute al pagamento a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo del 2 % relativo all'anno 1949.

Il contributo è stato calcolato sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1948 e denunciati ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3281.

Più precisamente l'aliquota è stata applicata sull'importo globale dei premi anzidetti ed accessori, ivi comprese le addizionali di contingenza, con la detrazione del 10 %, forfetariamente fissato, a titolo di parziale rimborso delle spese di gestione:

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1. Alleanza Securitas Esperia	Roma	1.667.572
2. Anonima Torino	Torino	8.366.637
3. Assicurazioni d'Italia	Roma	7.860.008
4. Assicurazioni generali	Roma	24.462.065
5. Carnica	Tolmezzo	92.789
6. Cassa generale	Milano	228.776
7. Compagnia di assicurazioni della agricoltura	Milano	54.122
8. Comitas	Genova	2.765
9. Compagnie riunite d'assicurazione	Torino	6.853.155
10. Continentale (Lloyd)	Milano	311. 47
11. Duomo	Milano	1.515.159
12. Fiumeter	Roma	3.281.294
13. Fondiaria incendio	Firenze	10.500.105
14. Minerva	Milano	351.451
15. Istituto italiano di previdenza	Milano	1.137.449
16. Italia	Genova	584.134
17. Italiana incendio	Milano	5.841.875
18. Italica	Milano	904.966
19. Lloyd Italico e l'Ancora	Genova	357.595
20. Liguria	Genova	173 536
21. Milano (Compagnia di)	Milano	10.223.225
22. Pace (La)	Milano	2.653.757
23. Preservatrice (La)	Roma	587 198
24. Previdente (La)	Milano	3.451.623
25. Riunione Adriatica Sicurtà	Milano	17 288 536
26. S.A.I. (Soc. Ass. Industriale)	Torino	4 148.973
27. S.A.T. (Soc. Ass. Tabucchi)	Lecce	191 289
28. Savoia	Genova	412.943
29. S.A.R.A.	Roma	49 926
30. F.A.T.A.	Roma	62 214
31. Società navale	Genova	181.039
32. Trinacria	Catania	64.166
33. Unione Subalpina	Torino	1.522 673
34. Vittoria (La)	Milano	2.784.049
35. Cattolica	Verona	5.488.687
36. Istituto provinciale incendi	Trento	1.33[illegible].839
37. Mutua cotoni	Milano	948.033
38. Mutua enti cooperativi	Milano	177.548
39. Mutua esercenti impr. elettriche	Milano	430.894
40. Piemontese	Torino	186.910
41. Reale Mutua	Torino	13.461.539
42. Abeille Incendio	Milano	1.521 186
43. Phenix Incendio	Roma	391.685
44. Union (L')	Genova	2.921.280
45. Danubio	Roma	537.902
46. Anglo-Elementare	Milano	222.532
47. Alliance	Milano	2.159 316
48. Commercial Union	Milano	969.952
49. Liverpool	Milano	672.744
50. North British and Mercantile	Genova	40.944
51. Sea	Genova	53 131
52. Sun	Genova	835.101
53. The Northern Assurance	Milano	188.054
54. The Continentale	Milano	41.125
55. Basilese (La)	Milano	160 636
56. Fédérale (La)	Milano	96 580
57. Helvetia	Milano	78.155
58. Svizzera (La)	Genova	205.905
59. Zurigo	Milano	81.653
60. Fire Association of Philadelphia	Roma	373 422
TOTALE	L.	151.647.615

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(741)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1950.

Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1950-3 gennaio 1951, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per il periodo 4 gennaio 1950-3 gennaio 1951, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

L'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, successivamente modificato con la legge 18 febbraio 1949, n. 27.

Gli appartenenti a ciascuna categoria interessata possono, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione, addivenire, agli effetti dell'imposta, a conguagli convenzionali fra di loro.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1 è stabilito per le singole categorie produttrici di filati, mediante applicazione delle seguenti misure d'imposta:

Categoria cotonieri (comprende, salvo quanto è disposto nei successivi commi, anche i filati di fiocco di fibra artificiale, quelli di cascame o di rigenerato di fibra artificiale e quelli di fiocco di canapa):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2270 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1985 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1530 per fuso-anno.

a) Filati cardati « sistema laniero » costituiti da sola fibra artificiale, (fiocco, cascame) misuranti non più di 20.000 metri per chilogrammo, e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza da 55 a 70 mm.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno.

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 910 per fuso-anno.

Per questa categoria la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per la esportazione.

Le aliquote di cui sopra non si applicano:

1) ai filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti 55.000 metri o più per ogni chilogrammo, successivamente contemplati per l'applicazione di altra aliquota unitaria di abbonamento, ed ai quali non compete restituzione di imposta in caso di esportazione;

2) ai filati cardati (tipo autonomo) compresi alla lettera *a*) della categoria lanieri, ai quali tuttavia in caso di esportazione compete la restituzione con le aliquote stabilite dall'articolo unico n. 1 della legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i filati di cotone.

Categoria canapieri-linieri:

Turni giornalieri di lavorazione	Aliquote per fuso-anno con fuso di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	5.205	5.820	6.200
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	4.554	5.092	5.425
3° turno	1.569	1.772	1.962	2.126	2.556	3.513	3.928	4.185

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso.

Categoria jutieri:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3325 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2565 per fuso-anno.

Categoria lanieri:

Filati cardati:

a) tipo autonomi: filati cardati, costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata e contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 % all'incirca:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 800 per fuso-anno;

b) altri:

1) filati cardati costituiti da sola lana rigenerata oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale, rigenerato di fibra artificiale o con altre fibre pure rigenerate:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1250 per fuso-anno.

Per poter usufruire del trattamento previsto dal punto 1) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio competente e la percentuale di lana vergine o di cascame di lana dichiarata, ed effettivamente impiegata nei filati di cui sopra, non superiore al 35 %, dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza, con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni dalle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35 % vanno tassati con l'applicazione dell'imposta di cui al successivo n. 2);

2) filati cardati, costituiti di regola da lana vergine da sola o in mista con cascami di lana o con lana rigenerata e con altre fibre rigenerate o non:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2190 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1565 per fuso-anno;

c) per i filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra, sono stabilite le seguenti misure d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1250 per fuso-anno.

Filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « Selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4465 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3190 per fuso-anno;

b) prodotti con filatoi « Ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7175 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5125 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « Ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi « a campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3250 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi « ad aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3060 per fuso-anno;

f) per i filati pettinati, contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, sono stabilite le seguenti misure d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3060 per fuso-anno.

Per i filati costituiti da una mista diversa da quella sopraindicata si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *c*).

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per l'esportazione.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « Selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi non montati su cuscinetti a sfera (fusiera rigida), le aliquote stabilite alla lettera *b*), n. 2, del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Categoria filandieri di seta:

bacinella fino a otto capi, L. 21 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella da nove a dodici capi, L. 26 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella oltre i dodici capi, L. 30 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per bozzoli doppi, L. 35 per giorno di otto ore lavorative.

Categoria filatori di cascami di seta:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 240 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 230 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri o più e non ammessi in caso di esportazione ad alcuna restituzione d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 385 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 335 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 260 per fuso-anno.

Categoria filatori di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua durante l'anno, L. 23.600.

Categoria filatori a mano di canapa:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di mille metri, ottenuti da esercenti filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

Art. 3.

Le aliquote per il calcolo dei canoni di abbonamento fissate al precedente art. 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascami di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni lavorativi sono calcolati detraendo dal numero dei giorni di un anno solare le festività riconosciute per legge e 12 giorni di ferie annuali. Nel caso che il numero effettivo di giornate lavorative nell'anno venga a risultare maggiore sarà operato il recupero della corrispondente maggiore imposta a favore dell'Erario.

Le inattività dovute alle ferie annuali o alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate almeno tre giorni prima al compente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Qualora l'inizio delle inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta;

b) ad una filiera in attività continua durante l'anno, per i filati di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili):

c) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi;

d) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha una durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le aliquote d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezzo per turno.

Qualora, nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo nel turno.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a quarantotto ore. Qualora il numero totale delle quarantotto ore settimanali sia ridotto per un periodo di almeno diciotto giorni, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato, è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata l'aliquota d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno e, per il terzo turno, l'aliquota stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Art. 5.

Agli effetti della determinazione del canone di abbonamento per il periodo di tempo previsto dall'art. 1, comma primo, del presente decreto, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'articolo 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1949.

Ogni successiva variazione, apportata durante il corso del nuovo abbonamento, agli elementi della denuncia, deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio tecnico.

Art. 6.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 5 e fatti gli opportuni accertamenti e controlli, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del nuovo canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 7.

Le ditte, le quali intendono passare da un genere di lavorazione ad altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio, e che importa variazioni di aliquote, sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni, nonchè il numero dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio ricevuta la denuncia, procede agli opportuni accertamenti, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni in più o in meno da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Art. 8.

La convenzione prevista dal precedente art. 6 mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Art. 9.

La restituzione dell'imposta sui prodotti esportati all'estero, nei casi in cui questa è ammessa, continuerà ad applicarsi sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame

o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana, in quantità superiore al 5 % in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1951;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) ed esportati all'estero fino al 3 marzo 1951;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) ed esportati all'estero fino al 3 aprile 1951.

I filati di solo cotone o di cotone in mista intima con altre fibre contemplati dalla lettera *a*) del presente articolo sono classificati come tali anche se contengono lana in quantità non superiore al 5%.

Art. 10.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dall'art. 5, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base di dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilito come sopra d'ufficio la ditta può proporre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 11.

Per le filande di seta e di bozzoli doppi e le filature a mano di canapa che abbiano una produzione superiore a quella prevista per l'applicazione del disposto dell'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, modificato con l'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, o che avendo una produzione inferiore non si avvalgono del disposto dello stesso articolo, il canone di abbonamento, con l'applicazione delle aliquote stabilite all'art. 2 del presente decreto, è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 5, gli esercenti debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, cinque giorni prima dell'inizio di ciascun mese lavorativo, una dichiarazione in doppio esemplare, nella quale dovrà essere indicato:

a) dagli esercenti filande di seta, il numero e tipo delle bacinelle, nonchè il numero dei giorni lavorativi;

b) dagli esercenti filature a mano di canapa, il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel mese, nonchè il numero dei giorni lavorativi.

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 12.

La cauzione del 2% dovuta a termini dell'art. 11 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è rapportata all'ammontare del canone di un bimestre. Per le filande di seta tratta e di bozzoli doppi e per le filature a mano di canapa la cauzione è rapportata all'ammontare dell'imposta corrispondente: per le prime, al numero e al tipo delle bacinelle installate considerate attive per sessanta giorni; e per le seconde, al numero dei ganci (uncini o raggini) installati considerati attivi per sessanta giorni.

La cauzione in ogni caso non può essere inferiore a L. 1000.

Art. 13.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, per la produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste nell'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 14.

Chi omette, o presenta in ritardo o inesattamente, le denunzie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, e dagli articoli 5 e 7 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 11 incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1950.

Roma, addì 18 febbraio 1950

Il Ministro: VANONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1950
Registro Finanze n. 5, *foglio n.* 39. — LESEN

(800)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1950.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Bologna all'esercizio di Magazzini generali in Bologna e Provincia, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Bologna per essere autorizzato a istituire e gestire in Bologna e Provincia Magazzini generali per merci varie nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 1 in data 11 gennaio 1950, adottata dal commissario straordinario della Camera

di commercio, industria e agricoltura di Bologna, sentita la Sezione commerciale, con cui si esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione tanto per lo stabilimento principale quanto per le succursali, e si approvano il regolamento e le tariffe sottoposte dal Consorzio;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Bologna nell'adunanza del 21 dicembre 1949 e l'atto notarile aggiuntivo 12 gennaio 1950, rogito Secondo Barisone di Bologna, n. 788 di repertorio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Bologna è autorizzato ad istituire e gestire in Bologna e Provincia Magazzini generali per merci varie, nazionali e nazionalizzate, nelle seguenti località:

Bologna, via Ronzani n. 4, stabilimento principale;

Bazzano, Castel San Pietro, Crevalcore, Imola, Medicina, San Pietro in Casale, succursali.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini di cui al precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari e tariffarie approvati dal commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna e dal Comitato provinciale dei prezzi con le deliberazioni 11 gennaio 1950 e 21 dicembre 1949 di cui nelle premesse, con le modificazioni di cui al citato rogito notarile Barisone di Bologna 12 gennaio 1950.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la cauzione dovuta dal Consorzio agrario provinciale di Bologna a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 18 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(814)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1950.

Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

a) Tariffa 4 4, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale crescente annualmente di un determinato importo pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente in caso di sua premorienza;

b) Tariffa 4 8, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, e in misura maggiore, in caso di sua premorienza.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare alle tariffe di cui all'art. 1 i seguenti aumenti:

6 % del premio con un massimo del 3 per mille del capitale per la tariffa 4 4;

4 % del premio unico per la tariffa 4 8.

Roma, addì 21 febbraio 1950

Il Ministro: TOGNI

(802)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1950.

Soppressione delle Sottocommissioni per l'industria di Milano, Roma, Napoli e Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la legge 31 luglio 1948, n. 1131, in forza della quale col 31 ottobre 1948 sono venute a cessare le disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, integrato col decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 330, e le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 3 novembre 1947, 21 aprile 1948, 29 luglio 1948 e 29 luglio 1949, concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale per l'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Considerato che non si ritiene opportuno mantenere alle Sottocommissioni per l'industria le funzioni che furono ad esse delegate col citato decreto 6 giugno 1946, in quanto le funzioni stesse sono pressochè esaurite;

Decreta:

Le Sottocommissioni per l'industria dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale, dell'Italia meridionale e della Sicilia sono soppresse.

Agli atti conseguenti alla soppressione provvedono i rispettivi commissari straordinari.

Il rapporto d'impiego fra le Sottocommissioni per l'industria ed il personale dipendente cessa alla data del 31 marzo 1950.

Roma, addì 23 febbraio 1950

Il Ministro: TOGNI

(805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 215 del 23 febbraio 1950, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A., merci Interim-Aid e merci E.R.P.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 215 del 23 febbraio 1950, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci sottoelencate:

I. — MERCI U.N.R.R.A.

577. *Carbonato di litio.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 206 del 30 dicembre 1949, viene disposta la vendita della merce mediante gara pubblica al prezzo base di L. 800 al kg. (lotti da 1000 kg.). Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

578. *Merci varie.* Viene disposta la vendita del materiale appresso specificato mediante gara pubblica senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione:
piombini per muratori;
manici per picconi;
giraviti;
seghe a mano;
Friction Intid;
Hand tools.

579. *Parti di ricambio per macchinario agricolo.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 206 del 30 dicembre 1949, è stato deciso:

1) la vendita delle parti di ricambio di trattori International, Caterpillar, Massey Harris e Fordson mediante gara pubblica senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione;

2) la proroga, fino alla data del 31 marzo 1950, delle vendite a listino per le parti di ricambio delle seguenti macchine agricole, ai prezzi fissati con la circolare n. 193 del 30 settembre 1949:
aratri Massey Harris;
mietitrebbie Massey Harris;
mietitrebbie Oliver;
falciatrici Osborne;
falciatrici Bamfords;
falciatrici Massey Harris;
falciatrici Cockshutt;
falciatrici Allion;
mietilegatrici Massey Harris;
mietilegatrici Osborne.

Trascorsa la data del 31 marzo 1950, il materiale eventualmente residuo sarà venduto mediante asta pubblica. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

580. *Rame raffinato a fuoco.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 201 del 25 novembre 1949, viene disposta la vendita della merce mediante licitazione privata senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

581. *Billette al cromo.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 201 del 25 novembre 1949, viene disposta la libera vendita della merce al prezzo di L. 23,70 al kg. con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione, preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

II. — MERCI INTERIM-AID
(seguito alla circolare n. 154 del 25 febbraio 1949).

12. *Insulina.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 100 del 30 luglio 1948, il prezzo di cessione a tutti gli Enti vari di assistenza sanitaria dei quantitativi residui di insulina Interim-Aid viene fissata in L. 400 a fiala da 400 unità.

III. — MERCI E.R.P.
(seguito alla circolare n. 209 del 13 gennaio 1950).

40. *Insulina.* — Prezzo di vendita al consumo dell'insulina in fiale da 400 unità distribuita dall'Endimea a mezzo dei medici provinciali agli Enti vari di assistenza sanitaria: L. 475 a fiala.

(816)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 42

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,95	145,25
» Genova	624,80	145 —
» Milano	624,80	145 —
» Napoli	624,50	145 —
» Roma	624,80	145 —
» Torino	624,85	145,25
» Trieste	624,80	145 —
» Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli del 1° marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	75,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,275
Id. 5 % 1936	93,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 1° marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 145 —

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Penne (Pescara)

Con decreto Ministeriale 13 febbraio 1950, n. 641, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Penne (Pescara), vistato in due planimetrie in iscala 1:2000, con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(720)

Classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche di sistemazione del fiume Reghena e del suo affluente Cao Maggiore.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre successivo al registro n. 20, foglio n. 28, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Reghena della località « La Sega » all'altezza della « Ca Berti » e del suo affluente Cao Maggiore, dalla confluenza nel Reghena all'altezza dell'abitato di Marignana, nelle provincie di Udine e Venezia ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000 in data 6 maggio 1944 che fa parte integrante del detto decreto.

(792)

Passaggio dal Demanio ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente San Biagio, in territorio del comune di Gallico Superiore (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 2 gennaio 1950, n. 2069, integrativo del precedente decreto interministeriale 26 luglio 1948, n. 1090, è stato disposto il passaggio dal Demanio ai beni patrimoniali dello Stato, di una residua zona della superficie di mq. 27.516, del relitto d'alveo del torrente San Biagio, in territorio del comune di Gallico Superiore (Reggio Calabria), indicata nella planimetria, scala 1:200, 13 luglio 1949, dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso. In conseguenza la superficie complessiva del relitto da sdemanializzare risulta di metri quadrati (750+27.516) = 28.266.

(810)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario della zona Ostigliese, con sede in Sustinente (Mantova).

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1950, registro n. 25, foglio n. 325, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario della zona Ostigliese, con sede in Sustinente (Mantova).

(787)

Ampliamento del territorio di bonifica in destra del fiume Trigno, con sede in Termoli (Campobasso)

Con decreto Presidenziale 26 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1950, al registro n. 36, foglio n. 100, il territorio del Consorzio per la bonifica in destra del fiume Trigno in provincia di Campobasso, con sede in Termoli, è stato ampliato con l'aggregazione ad esso dei comprensori delle Colline Adriatiche e Molisane e del Petrara, Sinarca, della complessiva estensione di Ha. 10.658, in conformità della corografia e degli elenchi dei proprietari che formano parte integrante del decreto stesso.

(807)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Passaggio dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il campo di fortuna di Fermo.

Con decreto del Ministro per la difesa Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 14 maggio 1949, n. 236, registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1950, al registro n. 10 Aeronautica, foglio n. 388, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Fermo, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di fortuna di Fermo, e distinta in catasto alla particella 434, intestata al Demanio pubblico dello Stato (ramo aeronautico), foglio di mappa n. 88 *sub A*, superficie ha. 27.32.60.

(789)

Passaggio dal pubblico Demanio al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il campo di volo di Masazza e l'annesso fabbricato pompe.

Con decreto del Ministro per la difesa Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 7 maggio 1949, numero 218, registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1950, al registro n. 10 Aeronautica, foglio n. 387, sono stati dismessi dall'uso militare aeronautico e trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato i sottonotati immobili già costituenti il campo di volo di Masazza:

1) zona di terreno riportata in catasto in testa al Demanio dello Stato (ramo aeronautico) con i mappali 322, 322-*bis*, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, per la superficie di circa ettari ottantanove;

2) fabbricato pompe, con annesso appezzamento terreno recintato e distinto in catasto in testa al Demanio dello Stato (ramo aeronautico) col mappale 534, per la superficie di circa mq. 286.

(788)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Selci Sabina (Rieti) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Selci Sabina (Rieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Selci Sabina (Rieti) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(774)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 17 marzo 1948, n. 20438.2/8314, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce;
Vista la nota del Prefetto di Lecce, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Francesco Papaleo, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Papaleo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce, il vice prefetto dott. Aurelio Ronca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(757)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 15 dicembre 1948, n. 2907, e 5 febbraio 1949, n. 6822, coi quali sono stati indetti pubblici concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Bruno Mattessi, vice prefetto.

Componenti:
dott. Giacomo Bontempo, medico provinciale;
prof dott Mario Boschetti, primario ostetrico dell'ospedale civile di Vicenza;
prof. dott Giacomo Rodighiero, primario dell'ospedale civile di Sandrigo, specialista in ostetricia;
Fernanda Noventa, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Salvatore Busacca.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(759)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 8 agosto 1949, n. 30306, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Rodolfo D'Addario, vice prefetto.

Componenti:
dott. Michele Lombardi, medico provinciale;
prof. dott. Ugo Leandro Barberis, chirurgo primario dell'ospedale civile di Mondovì, specialista in ostetricia;
dott. Vincenzo Marchisio, primario ostetrico dell'ospedale civile S. Croce di Cuneo;
Margherita Quaglia, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Giuseppe Giordano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(760)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 31 dicembre 1948, n. 3920, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Eduardo Pappacena, vice prefetto.

Componenti:
dott. Angelo Raheli, medico provinciale;
prof. dott. Carlo Brodetti, docente in clinica chirurgica;
prof. dott. Pietro Stefanetti, docente in patologia speciale medica, primario medico degli ospedali riuniti di Foggia;
dott. Diego De Mita, medico condotto.

Segretario:
dott. Giuseppe Massa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(761)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma;

Ritenuto che il componente effettivo dott. Volpe Francesco è stato trasferito alla Corte d'appello di Firenze e che il componente supplente dott. Bernabei Mario è stato promosso e destinato ad altro ufficio; che pertanto occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvio Riccardo, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Roma ed il dott. Dandolo Tullio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma, in sostituzione del dott. Volpe Francesco e del dott. Bernabei Mario.

Roma, addì 8 febbraio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 6, foglio n. 223. — OLIVA

(818)

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso per sei posti di vice segretario in prova, gruppo A, nel personale degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1949, col quale è stato indetto un concorso per esame a sei posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel personale degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale statale di ruolo, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore;

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 26 ottobre 1949;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per sei posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel personale degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale statale di ruolo, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore:

1. Colantuoni dott. Guerrino	punti	15,50
2. Forlensa dott. Giuseppe	»	15,37
3. Veneziano dott. Antonio, invalido di guerra	»	14 —
4. Ricciardi dott. Settimio	»	14 —
5. D'Adamo dott. Mario	»	13,50
6. Pella dott. Angelo Antonio	»	13,12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 6, foglio n. 397. — OLIVA

(817)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei capitani di pubblica sicurezza che hanno conseguito l'idoneità per il conferimento della promozione al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 4 maggio 1949, col quale è stato indetto un esame di idoneità per la promozione al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 16 agosto 1949, col quale è stato fissato il diario delle prove scritte del predetto esame di idoneità;

Visti i decreti Ministeriali in data 12 settembre 1949 e 12 ottobre 1949, relativi alla costituzione della Commissione esaminatrice per il riconoscimento della idoneità di cui sopra;

Visto il processo verbale della Commissione di avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in data 26 settembre 1949;

Visti i processi verbali relativi alle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice summenzionata;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei capitani di pubblica sicurezza che hanno conseguito l'idoneità nell'esame prescritto per il conferimento della promozione al grado di maggiore di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 4 maggio 1949:

1. Gentile dott. Corrado	votazione complessiva	37 —
2. Tisot dott. Alfredo	» »	34,40
3. Roncacci dott. Aldo	» »	32 —
4. Grossi dott. Vittorio Eman.	» »	30,20
5. De Girolamo dott. Raffaele	» »	30 —
6. Russo Pietro	» »	29,20
7. Minuzzi Giovanni	» »	28,30

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1950
Registro n. 2, foglio n. 322. — VILLA

(794)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo del gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, con il quale fu indetto un concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1947, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato degli esami relativi al concorso a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 10 aprile 1947:

Cognome e nome	Media dei voti delle prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Carboni Adone, ex combattente	7,750	7 —	14,750
2. Galizia Ignazio, ex combattente	7,250	7,125	14,375
3. Colafrancesco Federico, ex combattente	7 —	7,250	14,250
4. Contu Luigi, ex combattente	7 —	6,900	13,900
5. Moriconi Giovanni, ex combattente	7,500	6,125	13,625
6. Roscitano Antonino, ex combattente	7 —	6,500	13,500
7. Pullara Giuseppe, ex combattente	7,375	6 —	13,375

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Carboni Adone
2. Galizia Ignazio
3. Colafrancesco Federico
4. Contu Luigi
5. Moriconi Giovanni
6. Roscitano Antonino
7. Pullara Giuseppe

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1950
Registro Finanze n. 3, *foglio n.* 45. — LESEN

(749)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Nomina dei vincitori del concorso a venti posti di aiutanti capitecnici aggiunti in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale degli aiutanti capitecnici dell'Amministrazione militare marittima.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente il riordinamento dei ruoli del personale civile dell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno da corrispondersi mensilmente al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1949, registro n. 16, foglio n. 77, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di aiutante capotecnico aggiunto (gruppo *C*, grado 12°) nel personale civile tecnico dell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1949, registro n. 8, foglio n. 227, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre dello stesso anno, registro n. 16, foglio n. 77, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei agli esami del concorso di cui sopra;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati nell'ordine aiutanti capitecnici aggiunti in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale degli aiutanti capitecnici dell'Amministrazione militare marittima a decorrere dal 1° gennaio 1950 con l'assegno mensile lordo di L. 12.416,66 oltre agli altri assegni previsti dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo:

1. Salvi Nello
2. Ambrosini Pietro
3. Di Filippo Mario
4. Umana Ignazio
5. Fragiacomo Bruno
6. Pucci Mario
7. Torrioli Dino
8. Meta Sergio
9. Pizzimenti Antonio
10. Martini Cesare
11. Murano Raffaele
12. D'Abbieri Lorenzo
13. Ferri Cesare
14. Stampacchia Camillo
15. De Luca Sabatino
16. Chiumiento Armando
17. Zucchetto Pietro
18. Paturzo Salvatore
19. Antonias Giuseppe
20. Manini Francesco

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1949

p. *Il Ministro*: MEDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1950
Registro n. 2, *foglio n.* 409

(793)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.